NORME IN MATERIA DI MISURE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

# Art. 3

## Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale

All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».

Versione in vigore dal 9 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica |
| Estremi | Legge 15 febbraio 2012, n. 12 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-misure-per-il-contrasto-ai-fenomeni-di/art-3-destinazione-dei-beni-informatici-o-telematici-confiscati-in-quanto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it